

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1994

recante approvazione del programma operativo presentato dalla Finlandia relativo al controllo della salmonella in taluni animali vivi e prodotti di origine animale

(94/968/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽¹⁾, modificata dall'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, allegato I, titolo V, sezione E, parte prima, capo 2, lettera A, punto 1 h), in particolare l'articolo 10 bis, paragrafo 2,

vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ⁽²⁾, modificata dall'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, allegato I, titolo V, sezione E, parte prima, capo 2, lettera A, punto 4 b) e c), in particolare gli articoli 9 bis, 9 ter e 10 ter,

vista la direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche ⁽³⁾, modificata dall'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, allegato I, titolo V, sezione E, parte prima, capo 3, punto 1 d), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

vista la direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile ⁽⁴⁾, modificata dall'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, allegato I,

titolo V, sezione E, parte prima, capo 3, punto 3 b), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo 1 della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE ⁽⁵⁾, modificata dall'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, allegato I, titolo V, sezione E, parte prima, capo 4, punto 4 c), in particolare l'allegato II, capitolo 2, primo trattino, lettera c),

considerando che conformemente all'articolo 10 bis, paragrafo 2 della direttiva 64/432/CEE, agli articoli 9 bis, 9 ter e 10 ter della direttiva 90/539/CEE, all'articolo 5 della direttiva 64/433/CEE, all'articolo 5 della direttiva 71/118/CEE ed all'allegato II, capitolo 2, primo trattino della direttiva 92/118/CEE, la Finlandia ha presentato alla Commissione il proprio programma operativo in materia di controllo della salmonella il 10 ottobre 1994 e il 13 dicembre 1994;

considerando che tale programma operativo comprende tutte le misure che la Finlandia si è impegnata ad attuare, dalla data di entrata in vigore del trattato d'adesione, per il controllo della salmonella nei bovini e suini da riproduzione, da produzione o da macellazione, nei volatili riproduttori, nei pulcini di un giorno destinati ad essere immessi in branchi di volatili da riproduzione o da produzione, nelle galline ovaiole (volatili per la produzione di uova da consumo), nel pollame da macellazione, nelle carni bovine e suine, nelle carni di pollame e nelle uova destinati al consumo umano diretto;

considerando che in tale contesto è opportuno prevedere una sola decisione della Commissione che approva detto programma operativo;

considerando tuttavia che le garanzie in materia di salmonella applicabili alla Finlandia, già stabilite o ancora da definire, sono previste per ogni categoria di animali vivi o di prodotti di origine animale; che le garanzie sono

⁽¹⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

⁽²⁾ GU n. L 303 del 31. 10. 1990, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

⁽⁴⁾ GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

subordinate all'approvazione delle misure che la Finlandia deve attuare in ogni settore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono approvate le misure relative ai bovini e ai suini da riproduzione, da produzione o da macellazione previste dal programma finlandese.

Articolo 2

Sono approvate le misure relative ai volatili riproduttori e ai pulcini di un giorno destinati ad essere immessi in branchi di volatili da riproduzione o da produzione previste dal programma finlandese.

Articolo 3

Sono approvate le misure relative alle galline ovaiole (volatili per la produzione di uova da consumo) previste dal programma finlandese.

Articolo 4

Sono approvate le misure relative al pollame da macellazione previste dal programma finlandese.

Articolo 5

Sono approvate le misure relative alle carni bovine e suine previste dal programma finlandese.

Articolo 6

Sono approvate le misure relative alle carni di pollame previste dal programma finlandese.

Articolo 7

Sono approvate le misure relative alle uova destinate al consumo umano diretto previste dal programma finlandese.

Articolo 8

Alla data di entrata in vigore del trattato di adesione, la Finlandia mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per attuare le misure di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Articolo 9

La presente decisione acquista efficacia subordinatamente e contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione